

TI_GERICHTE 35.2022.9 vom 23. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2022.9

FR: TI_GERICHTE 35.2022.9 du 23 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 35.2022.9 del 23 maggio 2022

Erwägungen

E. 1

ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe psichiche di cui soffre l'insorgente, per il motivo che queste ultime non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l'evento infortunistico del dicembre 1999, definito come un infortunio banale.

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l'adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l'esistenza del nesso causale adeguato.

Nell'infortunio del dicembre 1999, l'assicurata ha riportato una distorsione della caviglia. In un secondo tempo, le è stata diagnosticata una lesione cartilaginea. L'assicurata ha poi sviluppato anche una problematica psichica.

Stante ciò, l'amministrazione non poteva valutare l'esigibilità lavorativa e, quindi, neppure l'entità del grado d'invalidità (per la menomazione dell'integrità la situazione si presenta in termini diversi, così come verrà meglio dimostrato in seguito), prendendo in considerazione il solo danno alla salute organico. Di conseguenza, gli atti devono essere retrocessi alla CO 1 affinché definisca nuovamente il grado d'invalidità complessivo della ricorrente, tenuto conto dell'integralità del danno alla salute comprendente sia i disturbi somatici, che quelli psichici. Sulla base delle relative risultanze, spetterà poi all'amministrazione esprimersi nuovamente in merito al diritto ad una rendita di invalidità.

A tale riguardo, il TCA attira nuovamente l'attenzione dell'Istituto assicuratore così come del resto già avvenuto nella precedente sentenza di rinvio STCA 35.2019.130 del 30 settembre 2020 - sulla necessità di stabilire in maniera corretta il reddito da valida dell'assicurata, verificando l'applicabilità o meno al caso di specie della giurisprudenza relativa all'avanzamento professionale.

Al momento dell'infortunio, infatti, l'assicurata svolgeva attività di aiuto medico, mentre dopo l'infortunio ella è divenuta insegnante specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare. Dagli atti, e in particolare dal referto peritale del 16 giugno 2016 del dr. _____, emerge come la stessa dopo le scuole dell'obbligo ha svolto un anno di propedeutica e ha poi ottenuto il diploma di assistente di studio medico e ha lavorato per alcuni anni presso lo studio del collega dr. _____ di _____. Ha poi ultimato il

percorso di studi per diventare insegnante per adulte a partire dal 2001 ha iniziato l'attività nel settore sanitario presso l'esercito (corsivo della redattrice).

Ora, non è chiaro se il percorso di studi per diventare insegnante per adulti fosse già in corso nel momento in cui si è verificato l'infortunio, oppure no, né le circostanze che hanno portato l'interessata al cambiamento di occupazione.

Trattandosi di aspetti fondamentali al fine di poter correttamente calcolare il reddito da valida e, di conseguenza, valutare il diritto alla rendita di invalidità, spetterà quindi all'amministrazione, nell'ambito del presente rinvio, verificare se al momento in cui si è verificato l'infortunio esistevano già, oppure no, indizi concreti che rendessero molto verosimile un ipotetico cambiamento professionale. L'intenzione di progredire sul piano professionale deve in particolare essersi manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l'inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell'11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.